

Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 13 GENNAIO 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

1.1 Meccanismo Promozioni e Retrocessioni Stagione Sportiva 2010/2011 – Campionato Carnico

Quanto si va ad evidenziare è stato elaborato in base agli organici esistenti che qui di seguito si richiamano:

- **1 girone di Prima Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di Seconda Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di Terza Categoria da 13 squadre.**

Il meccanismo è stato elaborato nella previsione che si verifichino, al termine delle iscrizioni al Campionato Carnico 2010/2011, le seguenti ipotesi:

- ⇒ **una squadra non iscritta in Terza Categoria;**
- ⇒ **due squadre non iscritte in Terza Categoria;**
- ⇒ **una squadra non iscritta in Seconda Categoria;**
- ⇒ **una squadra non iscritta in Prima Categoria.**

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Composizione Girone 2010 / 2011 | 12 squadre | |
| Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le tre prime classificate | 3 |
| Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le ultime tre classificate | 3 |
| Composizione Girone 2011 / 2012 | 12 squadre | |

IPOTESI DI DUE SQUADRE NON ISCRITTE AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Composizione Girone 2010 / 2011 | 11 squadre | |
| Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2010/ 2011 | le tre prime classificate | 3 |
| Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le ultime tre classificate | 3 |
| Composizione Girone 2011 / 2012 | 11 squadre | |

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

| | | |
|--|--|----------|
| Composizione Girone 2010 / 2011 | 14 squadre con ripescaggio di una squadra | |
| Ripescaggio 2010 / 2011 | Una squadra dalla 3^ Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del C.R. | 1 |
| Promosse alla Prima Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le tre prime classificate | 3 |
| Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le ultime tre classificate | 3 |
| Promosse dalla Terza Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le tre prime classificate | 3 |
| Retrocederanno alla Terza Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le ultime tre classificate | 3 |
| Composizione Girone 2011 / 2012 | 14 squadre | |

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 1^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

| | | |
|--|--|----------|
| Composizione Girone 2010 / 2011 | 14 squadre con ripescaggio di una squadra | |
| Ripescaggio 2010 / 2011 | Una squadra dalla 2^ Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del C.R. | 1 |
| Promosse dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le tre prime classificate | 3 |
| Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2010 / 2011 | le ultime tre classificate | 3 |
| Composizione Girone 2011 / 2012 | 14 squadre | |

A maggior chiarimento di quanto esposto viene evidenziato il principio che comunque i Gironi di Prima e Seconda Categoria avranno 14 Squadre cadauno, mentre il Girone di Terza Categoria sarà composto da un numero di Squadre dipendente dalle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria e dall'eventuale meccanismo dei ripescaggi a favore della Prima e Seconda Categoria teste formulato.

2. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011

2.1) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all'atto di iscrizione al Campionato di competenza, le Società devono versare, in un'unica soluzione, una tassa forfetaria di iscrizione, una tassa associativa, una cauzione ed anticipo assicurativo calciatori.

Le tasse relative all'iscrizione sono le seguenti:

| Tassa Associativa alla L.N.D. | Tassa Iscrizione | Acconto spese di gestione e anticipo assicurativo calciatori | Totale da pagare all'atto dell'iscrizione se la società intende pagare il 100% dell'acconto spese di gestione e anticipo assicurativo giocatori | Totale da pagare all'atto dell'iscrizione se la società intende rateizzare al 30% l'acconto spese di gestione e anticipo assicurativo giocatori |
|-------------------------------|------------------|--|---|---|
| € | € | € | € | € |
| 250,00 | 250,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 1.040,00 |

La rimanenza a saldo dell'acconto spese di gestione e anticipo assicurativo dovrà essere versato entro e non oltre il 13.05.2011.

Le sopraccitate tasse, dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione entro e non oltre il **21 febbraio 2011** al Comitato Regionale F.V.G. , con le seguenti modalità:

- assegno circolare intestato a: F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G.
- bonifico bancario: F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G.
BCC di STARANZANO
Cod. IBAN: IT73Z088 7702 2000 0000 0318 044

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti:

- dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2009/2010;
- scheda informativa (colore gialla ed allegata);
- mod. 6/L.N.D. "Censimento Federale" (allegato – da compilare in triplice copia);
- dichiarazione onorabilità (allegata).

Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco allegata e inviata con il presente C.U. (eventualmente disponibile presso la Delegazione).

| |
|----------------------------|
| CHIUSURA ISCRIZIONI |
|----------------------------|

La documentazione relativa alle iscrizioni al campionato dovrà pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE, entro e non oltre

LUNEDI' 21 FEBBRAIO 2011 - ORE 19.00

e pertanto non farà fede il timbro postale.

AI FINI DELLE ISCRIZIONI, ED ENTRO IL TERMINE, **DI CARATTERE ORDINATORIO**, LE SOCIETA' DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE, TENENDO PRESENTE CHE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE INCLUSA, **A PENA DI DECADENZA**, LA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

Si ricorda che:

Costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione:

Alla data di scadenza del termine ordinario, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni **entro il termine perentorio** fissato dal Comitato stesso.

Si fa presente che l'inosservanza del **termine ordinario**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni nderogabili per l'iscrizione ai Campionati, **va considerato illecito disciplinare** sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti con una ammenda oppure con punti di penalizzazione.

Si fa presente, altresì, che l'inosservanza del **termine perentorio**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni nderogabili per le iscrizione ai Campionati, **va considerato motivo di non ammissione della Società al Campionato di competenza**, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.

Si precisa che eventuali situazioni di passività risultanti dall'estratto conto delle singole società al 31 dicembre 2010 dovranno essere sanate con l'iscrizione al campionato, come previsto dalle norme vigenti.

Al riguardo, si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili sul sito della Lega Nazionale Dilettanti (<http://www.lnd.it/>) nell'area riservata alle Società. Si invitano le Società che non avessero la possibilità di scaricare l'estratto conto a contattare gli uffici amministrativi del Comitato Regionale.

Si comunica, che la Delegazione predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.

2.2) DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F.

Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - *dei punti conseguiti negli incontri diretti*; - *a parità di punti della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

2.3) INIZIO CAMPIONATO

La data d'inizio dei Campionati sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

Si comunica, che la Delegazione predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.

2.4) COMPUTO AMMONIZIONI

Si invita le società a prendere la dovuta visione del comma 8) dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

2.5) SQUALIFICA CALCIATORI PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI O SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Questa Delegazione intende far presente l'utilità di una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a superficiali controlli dei provvedimenti disciplinari:

Si ritiene opportuno ricordare:

- sul Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominativi dei calciatori che avranno raggiunto la terza ammonizione o che comunque si potranno in condizione di essere squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni.

Le Società avranno quindi la possibilità di conoscere anticipatamente se un calciatore "diffidato" sarà squalificato alla successiva ammonizione (con il controllo anche dei rapportini arbitrali di fine gara) e potrà attivarsi, per avere la certezza dell'adozione del provvedimento disciplinare.

E' doveroso ricordare che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale non essendo soggette ad automatismo.

In tutti i casi, sia per il Comunicato spedito il mercoledì che per quello eventualmente spedito in altra giornata, le decisioni si ritengono conosciute dal giorno di affissione del Comunicato stesso all'albo del Comitato.

2.6) RAPPORTINI DI FINE GARA

Si richiama l'attenzione di tutte le società sulla necessità di controllare, alla presenza dell' arbitro il rapportino di fine gara.

Essendo un documento non ufficiale, non può essere invocato a -posteriori- come prova su eventuali discordanze con il referto ufficiale di gara rimesso dall'arbitro al Comitato.

2.7) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA

Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall'art. 26, punto 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito:

I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco.

Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, utilizzando esclusivamente gli appositi stampati allegati al presente C.U. e disponibili presso la sede della Delegazione.**

Si precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, **la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare**, oppure **l'anticipo o posticipo** ad altra data delle stesse, dovranno essere presentate alla **Delegazione Distrettuale di Tolmezzo entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data fissata per la gara.**

La richiesta per avere accoglimento, **dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società interessate**, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara, la richiesta **potrà pervenire**

nei tempi citati, dalla sola Società richiedente, accompagnata da opportune e valide motivazioni che ne giustificano la variazione.

Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma previsto da calendario ufficiale.

Le Società, sono cortesemente invitate a rispettare i calendari, e a prestare particolare attenzione alle variazioni autorizzate dalla Delegazione Distrettuale scrivente e riportate nel Comunicato Ufficiale.

Visto il C.U. n° 1 del Comitato Regionale alle Società richiedenti, oltre la terza richiesta, verrà addebitato il diritto di variazione quantificato in Euro 10,00.

Si comunica sin d'ora onde evitare spiacevoli dinieghi, che non saranno concesse inversioni di campo, se non per comprovate e documentate gravi cause.

2.8) RECUPERO GARE

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, si effettueranno, **di norma**, il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime tre giornate**, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

La Delegazione si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.

2.9) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Questa Delegazione si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

2.10) DECORENZA VALIDITA' COMUNICATI UFFICIALI

Trascriviamo qui di seguito l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 – N.O.I.F. – Pubblicazione delle Decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Nel caso specifico il comunicato verrà pubblicato di norma il mercoledì, fatto salvo esigenze o situazioni particolari per cui la Delegazione si riserva, nel rispetto del regolamento vigente, di procedere alla pubblicazione in altra giornata.

Art. 17 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

... omissis...

2.11) INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI

Il Consiglio Direttivo non ha ancora stabilito per la stagione sportiva 2010/2011 eventuali indennizzi che saranno riconosciuti alle società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali feriali con esclusione del sabato.

Gli importi degli eventuali indennizzi saranno ripartiti ed addebitati, in parti uguali, tra tutte le società del Campionato a cui fanno riferimento i recuperi.

2.12) ART. 60 DELLE N.O.I.F. – IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 60 delle N.O.I.F. "Impraticabilità del terreno di giuoco".

PRESENTAZIONE IN CAMPO

Il termine di attesa per la presentazione in campo è pari alla durata di un tempo della gara del campionato a cui si fa riferimento.

La Delegazione, ha facoltà di ridurre il predetto termine dandone però comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

2.13) ART. 61 DELLE N.O.I.F. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara".

2.14) ART. 62 DELLE N.O.I.F. – TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico.

ART. 62 DELLE N.O.I.F.

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara (munita di documento di ricevuta attestante la spedizione e/o consegna alla competente Autorità).

2.15) ART. 63 DELLE N.O.I.F. – DIREZIONE DELLE GARE UFFICIALI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 63 delle N.O.I.F. "Direzione delle gare ufficiali".

2.16) ART. 64 DELLE N.O.I.F. – POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 64 delle N.O.I.F. "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara".

2.17) ART. 65 DELLE N.O.I.F. – ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 65 delle N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara".

2.18) ART. 66 DELLE N.O.I.F. (comma 2, 3, 4, 5) – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Considerato il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri già operante contro la violenza negli stadi, sentiamo il dovere di rivolgerci ai Dirigenti delle Società che ospitano le gare interne durante i Campionati e durante le altre manifestazioni ufficiali, affinché si rendano responsabili dell'incolumità dei calciatori, **assicurandosi che le porte o i cancelli di accesso al campo di giuoco siano praticamente inaccessibili a tutti coloro i quali non sono iscritti nelle liste formazioni, onde evitare l'ingresso abusivo a persone che potrebbero creare situazioni in contrasto con quanto previsto dalle Norme o rendersi responsabili di violenze nei confronti dei tesserati presenti sui campi, facendo scattare provvedimenti di inaudita gravità, come anche l'arresto dei responsabili di simili azioni.**

Quindi, cancelli ben chiusi, ingresso vietato a chi non è iscritto in lista e massima allerta anche al termine dell'incontro nei confronti di qualche persona che non abbia capito a quali

guai può andare incontro e quali guai può provocare anche a chi gestisce la manifestazione sportiva.

Si invitano le società a prendere la dovuta visione dei comma 2), 3), 4), 5) dell'art. 66 delle N.O.I.F. "Persone ammesse nel recinto di giuoco" e per maggior chiarimento si riporta di seguito quanto trascritto alla pag. 39/40 del C. U. n. 1/stagione sportiva 2010/2011 della L.N.D. (**già in vs. possesso**):

omissis

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, le seguenti persone:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; nei Campionati di cui al punto n. 14 (del Comunicato Ufficiale n. 1/stagione sportiva 2009/2010 della L.N.D), ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**facoltativo**).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C."

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

2.19 ART. 67 DELLE N.O.I.F. – ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 67 delle N.O.I.F. "Assenza dell'arbitro designato".

2.20) ART. 69 DELLE N.O.I.F. – REQUISIZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 69 delle N.O.I.F. "Requisizione dei campi di gioco".

2.21) ART. 71 DELLE N.O.I.F. – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;

2.22) ART. 72 DELLE N.O.I.F. – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di gioco dei calciatori".

2.23) ART. 73 DELLE N.O.I.F. – COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI IN CAMPO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 73 delle N.O.I.F. "Comportamento dei calciatori in campo".

2.24) ART. 74 DELLE N.O.I.F. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 74 delle N.O.I.F. "Sostituzione dei calciatori". Per ulteriore chiarimento si precisa: nel corso delle gare organizzate dai Comitati provinciali e locali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate in ambito nazionale, regionale e provinciale, le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina lunga)**

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
- premesso che per tutta la durata della gara dovrà essere schierato un giocatore nato dal 01 gennaio 1991 (norma soggetta a ratifica da parte del Comitato Regionale) lo stesso giocatore potrà essere sostituito da analogo giocatore nato dal 01.01.1991.

2.25) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

2.26) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

2.27) SEGNAURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIUOCO

Nel diffidare all'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle società che le "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco - Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – Regola 1 delle Regole Giuoco del Calcio", al punto 1) prescrive:

- **"le linee devono essere bianche, tracciate con GESSO o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone** e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."

Le società e per esse il Presidente sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni derivanti nel caso di impiego di materiali corrosivi.

- In caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile, idoneo e non nocivo; in caso di pioggia, se necessario, con segatura.
- Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto di attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara.
- Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.

2.28) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 24, 2° comma, lett. b) – 29 e 32, 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

2.29) CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DI ARBITRI E DI ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Si ritiene utile riportare le disposizioni, tuttora in vigore, relative alla consegna delle chiavi dell'autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

" gli Arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare al Dirigente Responsabile della Società ospitante il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi.

Nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o dell'assistente farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire nel rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione".

2.30) TUTELA MEDICO SPORTIVA

Si riporta, qui di seguito, l'art. n. 43 "TUTELA MEDICO SPORTIVA" delle N.O.I. F. della F.I.G.C.:

- 1) Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2) L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica, e nel caso di cui all'art. 34 comma 3) ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

- 4) Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.
- 5) Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la **SEGRETERIA FEDERALE, la DIVISIONE od il COMITATO** competente, nonché la **SEZIONE MEDICA DEL SETTORE TECNICO**, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 6) La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
- 7) In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Ribadendo che è compito dei tesserati sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità sportiva, che il compito delle società è di tenere agli atti le certificazioni di idoneità e comunicare immediatamente agli appositi enti l'eventuale non idoneità per la revoca del tesseramento.

2.31) VALORI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzonta le:

- per stadi capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100 lux
- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo 150 lux
-

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni Internazionali, sia di società sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

2.32) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

| <u>Campionato di 3^a Categoria</u> | |
|--|----------|
| 1 ^a rinuncia | € 150,00 |
| 2 ^a rinuncia | € 250,00 |
| 3 ^a rinuncia | € 500,00 |

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.

2.33) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentita a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

2.34) CLASSIFICA MARCATORI

Come nelle precedenti stagioni sportive, questa delegazione non dà luogo a compilazione di alcuna classifica marcatori. Pertanto, le classifiche pubblicate sui quotidiani locali, sono di esclusiva formulazione degli stessi, e pertanto eventuali contestazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alle redazioni sportive dei singoli giornali.

3. COPPA CARNIA 2010/2011

3.1) ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2009/2010 della Coppa Carnia.

La domanda compilata sul modulo che si allega, deve pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE entro e non oltre

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 2011

corredata dall'assegno circolare non trasferibile pari all'importo di € 105,00 (centocinque/00) e dalla dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco, rilasciata dall'ente proprietario.

3.2) FORMULA DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento della coppa si articolerà nelle seguenti fasi:

1^ fase: in funzione delle iscrizioni si formeranno di norma giorni di quattro squadre ed eventualmente alcuni di tre squadre con gara di sola andata. I giorni saranno formati a giudizio insindacabile della Delegazione.

2^ fase: (ottavi di finale) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione. Accedono alla seconda fase n° sedici squadre, le prime classificate di ogni girone e le migliori seconde dei gironi a quattro che saranno scelte con i seguenti criteri:

- miglior punteggio;
- migliore differenza reti;
- maggior numero di gol realizzati;
- maggior numero di vittorie in trasferta;
- sorteggio.

3^ fase: (quarti di finale) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione.

4^ fase: (semifinali) con gara di sola andata su campi da designare provvisti di impianto di illuminazione.

Finale: in data da determinare nella seconda settimana di **agosto 2011** su campo da designare da parte della delegazione.

3.3) INIZIO COPPA

La data d'inizio della Coppa Carnia, sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

3.4) SANZIONI

I tesserati che hanno subito due ammonizioni in gare diverse incorrono in una giornata di squalifica inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

4. NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA'

Si reputa necessario ricordare che le eventuali variazioni all'organigramma dei quadri dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell'iscrizione ai Campionati, giusto il disposto dell'art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:

- a) l'inserimento o l'avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere documentato da copia dell'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, ratificato dalle firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa;
- b) le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante, firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dei Regolamenti Federali.

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.

Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno annullate ed archiviate senza seguito.

5. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI

Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - maschile - femminile e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a tornei non autorizzati.

6. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R..**

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione - che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza - sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C.

7. TORNEO JUNIORES “LORENZO MATIZ” 2010/2011

7.1) ISCRIZIONI

Si comunica che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando accuratamente in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato.

Alla domanda, va allegato:

- dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.- L.N.D. Comitato Regionale F.V.G. * Trieste, per l'importo previsto di **€ 400,00** (€ 51,65 taxa iscrizione; € 348,35 quale cauzione per spese arbitrali).

La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, **dovrà pervenire** alla F.I.G.C. - L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE **entro e non oltre il**

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 2011

Domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, non complete in ogni loro parte e/o mancanti degli allegati previsti, non saranno prese in considerazione e restituite al mittente

7.2) ARTICOLAZIONE

- Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto il 15° anno di età .
- Sono ammessi N° 5 (cinque) calciatori “fuori quota” nati nel 1992.
- Esclusivamente per il Torneo in oggetto, i calciatori attualmente in prestito a Società non partecipanti al Campionato Carnico, potranno prendere parte al Torneo suddetto, al rientro dal prestito (dopo il 30/06/2011) con la Società di appartenenza.
- Sono ammessi n° 6 prestiti di giocatori: di cui non più di 2 (due) nati dopo il 1° gennaio 1992 e 2 (due) nati dopo il 1° gennaio 1993 provenienti da società partecipante al Campionato Carnico, muniti di regolare nulla osta, il quale deve essere depositato o fatto pervenire anche tramite posta a questa Delegazione, **inderogabilmente il sabato antecedente la 1°**

giornata di calendario. Si precisa al fine del ricevimento di detti nulla osta, che farà fede **insindacabilmente** il timbro postale di arrivo ed il timbro apposto dalla Delegazione in caso di consegna manuale.

- I nominativi dei prestiti, verranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale antecedente la prima giornata di calendario.
- Possono partecipare al Torneo in oggetto, i calciatori in forza alle Società alla data prevista dalla F.I.G.C. di termine per la presentazione delle liste di tesseramento e trasferimento. In tutti gli altri casi potranno essere tesserati calciatori dopo il 1° luglio 2011, i quali non potranno partecipare al Torneo in oggetto.

7.3) MODALITA', DATE ED ORARI SVOLGIMENTO GARE

La data d'inizio del Torneo sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni con modalità che saranno definite in funzione al numero delle squadre iscritte.

Tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno nella giornata e nell'orario stabiliti, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla fase successiva.

Le gare si disputeranno infrasettimanalmente, nelle giornate di **giovedì** con inizio indicativamente alle ore:

- per le società sprovviste di impianto di illuminazione:

- 17.30 (tempo di attesa: 15 minuti), nel mese di maggio;
- 18.30 (tempo di attesa: 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio;
- 17.45 (tempo di attesa: 15 minuti), nei mesi di agosto, settembre.

- per le società provviste di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio **alle ore 19.30** (tempo di attesa: 15 minuti).

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. TORNEO ESORDIENTI 2010/2011

1.1. TERMINE ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, **redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di adesione al S.G.S.di 60,00 €**, dovrà essere inoltrata per il tramite **dello sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND** territorialmente competente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE) , **entro e non oltre il**

21 FEBBRAIO 2011

La modulistica inerente le iscrizioni è allegata al presente C.U..

1.2. ARTICOLAZIONE TORNEO ESORDIENTI ("FAIR PLAY" 9c9)


In questo caso le gare si articolano in una partita alla quale partecipano nove calciatori per squadra e vengono disputate su campi di gioco la cui lunghezza è compresa tra le due aree di rigore, mentre la larghezza è determinata prolungando possibilmente cinque metri a destra ed a sinistra la linea dell'area di rigore, le cui dimensioni di massima sono di mt. 75x50. Le porte debbono essere di misure ridotte (4x2 m) e dovranno essere posizionate sulla linea dell'area di rigore. I palloni devono essere di circonferenza ridotta e peso contenuto convenzionalmente identificabili con il n. 4 (gomma a doppio o triplo strato o cuoio). Inoltre, nel modello di gioco previsto per questa fascia d'età, viene applicata la regola del fuorigioco, con la particolarità di limitarla alla linea dell'area di rigore a 15 metri dalla linea di fondo.

Per tale tipo di attività è previsto che la partita venga suddivisa in 3 tempi di gioco della durata di 20 minuti ciascuno.

1.3. **PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal **1° gennaio 1998 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto anagraficamente 10 anni di età.**

Esempio sulla possibile strutturazione del campo di gioco 9c9 cat. Esordienti



2. **RIUNIONE SOCIETÀ**

Le società che intendono iscriversi al Torneo Esordienti e le società partecipanti al Torneo Pulcini in palestra sono invitate alla riunione che si terrà presso la Delegazione:

Mercoledì 26 gennaio 2011 ore 17.30

per programmare l'attività.

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 17 gennaio 2011.

Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier